



AUTOMOBILE

Data ultimo aggiornamento 15/02/2016

Agevolazioni fiscali auto

IVA agevolata, detraibilità IRPEF, agevolazioni pluriamputati, esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà e nuove iscrizioni al PRA (IPT), cointestazione auto, auto in Leasing, optional auto.

Per godere dei benefici fiscali (detrazione dall'Irpef del 19% del costo del veicolo, l'aliquota Iva agevolata del 4%, esenzione bollo e IPT) previsti dalle norme vigenti il veicolo deve essere intestato **alla persona con disabilità** o alla persona alla quale il disabile è **fiscalmente a carico** cioè il familiare che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto 'a carico fiscalmente' il disabile deve avere un **reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51** (non costituiscono reddito le provvidenze economiche quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).

Se **più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona**, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Le agevolazioni fiscali si applicano **per un solo veicolo** nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E' possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato **venduto** o **cancellato** (per demolizione) dal PRA.

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato **rubato e non ritrovato**. In questo caso, **il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.**

I benefici fiscali decadono con obbligo di restituzione, nel caso di vendita o cessione a titolo gratuito del veicolo entro i **due anni** successivi all'acquisto.

Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di **mutate necessità legate al proprio handicap**, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Se, entro due anni dall'acquisto con Iva al 4%, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall'**erede che** lo ha ricevuto in eredità dalla **persona disabile deceduta**, non è dovuta l'integrazione della differenza dell'imposta.



Beneficiari:

- Le persone con disabilità **sensoriali: non vedenti** (cioè persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della L. 138/2001 individuano le categorie di non vedenti) e **sordomuti** con certificazione di sordomutismo rilasciata ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381)
- Le persone disabili con **handicap psichico o mentale**, titolari di indennità di accompagnamento (**non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma 3** purché il certificato di invalidità civile evidenzii in modo esplicito la *gravità* della patologia e la natura psichica o mentale della stessa **come previsto dalla Circolare Ministeriale n.21/E 23 aprile 2010**)
- Le persone disabili con **grave limitazione della capacità di deambulazione** o affette da **pluriamputazioni** - con **certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992**, rilasciato dalla ASL competente (l'handicap grave, che comporta la limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato anche dalla certificato di invalidità civile, attestante *“impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”*, che deve fare inoltre esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile in questo caso prescindere dall'accertamento della legge n. 104/ 1992, non è sufficiente però la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *“con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita"*)
- Le persone disabili con **ridotte o impedito capacità motorie** ma che **non risultano “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”**. In questi casi il diritto alle agevolazioni è condizionato **all'adattamento del veicolo**. L'adattamento è da intendersi: alla guida (strumentazione, cambio automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale o al trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.). L'adattamento del veicolo deve essere effettuato prima dell'acquisto del medesimo.

Nel caso di **minore** con handicap in **gravità** (art. 3, comma 3, legge n. 104/92), riconosciuto soggetto con **ridotte o impedito capacità motorie** permanenti, potrà essere riconosciuta l'IVA ridotta anche **senza adattamento** del veicolo.

Agevolazioni:

- **IVA agevolata al 4%** per autovetture di cilindrata fino a **2000 cmc** con motore a benzina, e fino a **2800 cmc** con motore diesel. Si richiede direttamente al concessionario che deve emettere fattura richiamando la legge 97/86 e la legge 449/97 e comunicare i dati all'Ufficio Locale dell'Agenzia dell'Entrate. Si applica, **senza limiti di valore**, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra. L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto del veicolo in **leasing**, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo *“traslativo”*;
- **Detrazione IRPEF** pari al 19%, per autovetture senza limite di cilindrata, della spesa fino a un massimo di **€ 18075,99** per una sola volta nel corso di un quadriennio. L'importo può essere detratto in unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E' possibile nell'arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al PRA o in caso di furto, sottraendo dall'importo di **€ 18075,99** l'eventuale rimborso assicurativo.
- **Esenzione dalle imposte di trascrizione (IPT)** sia per i passaggi di proprietà che per le nuove iscrizioni al PRA. Da questo beneficio sono esclusi **non vedenti e sordomuti** (alcune Province hanno previsto riduzioni a favore della categoria dei disabili sensoriali). Si richiede al Pubblico Registro Automobilistico.



L'Esenzione dal pagamento delle **taxe automobilistiche** spetta per un solo veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le condizioni che danno diritto all'esenzione. In caso di vendita dell'auto occorre inoltrare una nuova richiesta di esenzione. Gli Enti competenti per l'esenzione del bollo sono le singole Regioni.

Veicoli ammessi:

- Autovetture
- Autoveicoli per trasporto promiscuo
- Autoveicoli per trasporti specifici
- Autocaravan (solo detrazione IRPEF - IVA 21%)
- Motocarrozette (ad esclusione dei disabili sensoriali)
- Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporto promiscuo cioè veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente (ad esclusione dei disabili sensoriali)
 - Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporti specifici cioè veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (ad esclusione dei disabili sensoriali)

I quadricicli leggeri a motore non rientrano nelle categorie di veicoli che possono fruire delle agevolazioni fiscali (tranne l'esenzione della tassa automobilistica).